

E.N.P.A. - ONLUS
Sezione di Thiene – Schio
Piazza Aldo Moro, 4
36010 ZANE'

e p. c. Regione Veneto
Direzione prevenzione
c.a. dr.ssa
Rio Novo - Dorsoduro, 3493
30123 VENEZIA

OGGETTO: Accesso ai dati anagrafici dei proprietari di cani tatuati o microchippati: in ottemperanza a parere della C.A.D.A.

Le Guardie Zoofile dell'ENPA Onlus, Sezione Schio, hanno fatto presente che - nonostante il parere favorevole reso da questa Commissione all'ENPA Grosseto nel plenum del 4.11.2008 in tema di accessibilità dei dati anagrafici dei proprietari di cani tatuati o microchippati (detenuti per lo più dalle aziende sanitarie locali) - l'ASL 4 Veneto non intende fornire i dati richiesti perché il parere di questa Commissione non è formalmente indirizzato alle Regioni, perché l'ufficio legale della Regione avrebbe un parere diverso sulla questione ed, infine, perché deve essere richiesto il parere del Ministero della salute.

La Commissione, quale organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione ex art 27 L n. 241/1990, ritiene opportuno ribadire l'accessibilità ai dati anagrafici in oggetto, attese le rilevanti finalità di pubblico interesse dell'accesso che costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta comunque salva la facoltà degli interessati di adire il TAR avverso sia gli atti o i comportamenti dell'Amministrazione che non si sia attenuta alle indicazioni di questa Commissione.

c.a.
.....@infinito.it

OGGETTO: Richiesta di pagamento di diritti di bollo sui documenti ammessi all'accesso.

L'istante lamenta che il Comune di Mercato San Severino ha subordinato il rilascio di copia di documenti, attinenti ad una procedura espropriativa, al pagamento dei diritti di bollo, come previsto da una delibera della G.C. del 17.11.2010 che impone il rilascio di copie necessariamente autenticate.

Questa Commissione ritiene che la richiesta sia illegittima.

La previsione del rilascio esclusivo di copie autenticate, con pagamento in forma obbligatoria delle marche da bollo, anche quando il soggetto che via abbia interesse chieda copia semplice dei documenti stessi, si pone in contrasto con l'art. 25, co. 1, legge n. 241/90 secondo cui *“l'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”* nonché con la previsione di cui all'art 7 c. 6 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 che prevede: *“in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate”*.

Del resto, tali previsioni vanno integrate con le specifiche disposizioni in materia di bollo (ex d.P.R. n. 642/1972), come interpretate dall'Agenzia delle Entrate, la quale ha affermato che l'imposta di bollo non è dovuta qualora oggetto dell'istanza di accesso sia, oltretutto l'esame degli atti, anche il rilascio di copie semplici (non conformi) degli stessi (Risoluzione n. 151/E del 5 ottobre 2001).

Nella fattispecie, poiché l'istante non ha chiesto l'autentica delle copie rilasciate e sussiste l'esenzione dall'imposta di bollo, la sua istanza è sottoposta al pagamento dei soli costi di riproduzione, di ricerca e visura.

.....
.....@alice.it

OGGETTO: Parere sul termine per la conclusione del procedimento di accesso ai documenti amministrativi ex lege n. 241/1990.

L'istante chiede a questa Commissione quale sia il termine entro cui l'amministrazione, nella specie il Genio Civile cui aveva inoltrato una richiesta di accesso di alcuni imprecisati atti, doveva provvedere al rilascio dei documenti richiesti.

La Commissione premette che la risposta al quesito è facilmente reperibile nelle FAQ (Frequently Asked Question) consultabili sul sito della commissione (www.commissioneaccesso.it).

Ad ogni buon conto, rappresenta che ai sensi dell'art 25 della legge n. 241/1990, qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta di accesso in via informale (ex art 5 d.P.R. n. 184/2006), il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. L'amministrazione può rispondere in modo positivo e permettendo così l'accesso agli atti, sia in modo negativo, rigettando la richiesta o facendo decorrere inutilmente i trenta giorni che determinano la formazione del silenzio rigetto.

Nella specie, l'interessato ha facoltà di rivolgersi in via impugnatoria a questa Commissione nel caso di diniego di accesso agli atti di amministrazione centrale e periferica statale (nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio-rigetto amministrazione) ovvero di adire in via giurisdizionale il Tar competente per territorio (entro il termine decadenziale di trenta gg).

.....
.....@hotmail.it

OGGETTO: Modalità di tutela del cittadino in caso di inottemperanza da parte della PA ad un parere reso dalla Commissione accesso.

L'istante, a seguito del favorevole parere di questa Commissione, aveva richiesto all'amministrazione comunale di Monsano (AN) di poter accedere ai registri dello stato civile, dei fogli di famiglia e del ruolo matricolare. Tuttavia il Comune aveva contestato il parere, non consentendo l'accesso. Chiedeva pertanto se fosse opportuno presentare un ricorso alla Commissione sulla stessa questione.

La Commissione, esaminata la questione prospettata dall'istante, si è già pronunciata, rendendo il richiesto parere nel plenum del 15 maggio 2010. Seppur in astratto l'interessato ha facoltà di proporre ricorso a questa Commissione sulla stessa questione, tuttavia si rappresenta sin da ora che, ai sensi dell'art 25 della legge n. 241 del 1990, la tutela amministrativa avverso i dinieghi all'accesso agli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali non rientra nell'ambito di competenza di questa Commissione (che decide i ricorsi contro le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato) bensì del Difensore Civico. Resta comunque salva la facoltà dell'interessato di adire il TAR avverso sia gli atti o i comportamenti dell'Amministrazione che non si sia attenuta alle indicazioni di questa Commissione.

Dott.ssa
Segretario Generale
Comune di Varallo
13019 VARALLO (VC)

OGGETTO: Accesso di consigliere comunale a fatture di società mista partecipata dal Comune.

Il Comune di Varallo chiede a questa Commissione parere circa la legittimità del diniego della richiesta di un consigliere comunale (di minoranza) di avere copia delle fatture emesse nel biennio 2009-2010 e del bilancio 2009 di società mista a prevalente partecipazione comunale (57%), “trattandosi di atti non detenuti dal Comune ma dalla società stessa e soprattutto in relazione al fatto che si potrebbe ipotizzare la violazione dei diritti del socio privato”.

Il quesito va affrontato e risolto alla luce del disposto contenuto nell’art. 43, comma 2 del TUEL che riconosce al consigliere comunale (e provinciale) il “*diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato*”.

La dizione letterale della disposizione richiamata, sulla quale si è formata una giurisprudenza consolidata, non lascia alcun dubbio sul diritto del consigliere comunale (e provinciale) ad accedere, in funzione del proprio *munus* pubblico, a qualunque documento e/o informazione relativi ad aziende ed enti dipendenti dal Comune (o dalla Provincia), come nel caso di specie di società mista a prevalente capitale pubblico.

Circa il rappresentato timore della violazione dei diritti del socio privato, si sottolinea come nel caso che ne occupa il socio privato non ha una posizione giuridica diversa dal socio pubblico quanto alla salvaguardia della privacy - alla quale presumibilmente vuole riferirsi la generica espressione “diritti del socio privato” - e che la salvaguardia della privacy è recessiva rispetto al diritto del consigliere comunale di vigilare sulla correttezza dell’azione dell’amministrazione comunale, salvo la responsabilità del medesimo derivante da una diffusione *contra legem* dei dati acquisiti.

Dott.
Via
85044 LAURIA (Potenza)

OGGETTO: Richiesta parere su silenzio-rifiuto al rilascio di atti, notizie ed informazioni opposto dal Comune di Lauria.

Il Dott., in qualità di procuratore speciale del Condominio, nonostante ripetuti documentati tentativi di richiesta di accesso agli atti, notizie ed informazioni, nonché di indicazione del responsabile del procedimento, relativi ad una domanda di rimborso IVA ai sensi della l. n. 449/1997, art. 12 per interventi di riparazione e miglioramento sismico, si è visto sempre opporre il silenzio-rifiuto dell'amministrazione comunale. Su tale comportamento, che egli definisce gravemente omissivo, chiede il parere di questa Commissione, invitando la stessa a sospendere il giudizio sul ricorso presentato sullo stesso oggetto in data 9 dicembre 2010 trattandosi di questioni concernenti gli enti locali.

Il silenzio-rifiuto del Comune di Lauria è illegittimo.

Infatti, l'art. 10, comma 2, TUEL assicura al cittadino (e a qualunque altro soggetto giuridico avente residenza nel Comune) il più ampio diritto di accesso ed assicura allo stesso l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che comunque lo riguardano. Nel caso di specie, pertanto, oltre, al generale diritto di accesso del cittadino agli atti comunali si aggiunge l'interesse diretto del Condominio rappresentato dal dott. a conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di rimborso in questione, rafforzato dalla necessità di attivare le iniziative finalizzate alla tutela dei diritti e dei legittimi interessi dei condomini facenti parte dell'.....

Si rammenta che, in caso di perdurante diniego del Comune di Lauria, l'eventuale ricorso, trattandosi di un atto di ente locale, potrà essere presentato al Difensore Civico.

Sig.
Via
87028 PRAIA A MARE (CS)

OGGETTO: Diritto di accesso del consigliere comunale alle liste dei contribuenti comunali.

Il Sig., consigliere di minoranza del Comune di Praia a Mare, dopo aver illustrato il conflitto che da qualche tempo si è instaurato con l'amministrazione comunale (in particolare con il dirigente responsabile dell'Area Entrate e Tributi), in merito al diritto di accesso ai documenti detenuti dall'ente (ed in particolare alle liste dei contribuenti morosi), conflitto che lo ha costretto a rivolgersi ripetutamente al Tar territorialmente competente con esito al medesimo favorevole (e con soccombenza del Comune in alcuni casi al ristoro delle spese legali, circostanza non trascurabile ai fini della possibile esistenza di un danno erariale, n.d.r.), chiede parere a questa Commissione in ordine al diritto dell'amministrazione comunale di poter sospendere o differire l'accesso ai documenti da ultimo richiesti concernenti le "liste di carico" e i "ruoli di riscossione coattiva" di alcuni tributi comunali. Allega alla richiesta fotocopia di corrispondenza intrattenuta con il Comune e delle decisioni adottate dal giudice amministrativo sul precedente contenzioso.

Ritiene la Commissione che il preteso diritto del Comune di Praia a Mare di sospendere o differire l'istanza di accesso, ancorché motivato dallo scrupolo di tutelare la privacy dei cittadini contribuenti, non abbia giuridico fondamento.

Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 (TU degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "*diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato*".

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/1990.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata. A tal proposito, il Giudice amministrativo individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali con l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al consiglio comunale".

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il

potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato e tanto meno subordinare il rilascio della documentazione richiesta al pagamento dei costi di riproduzione.

Quanto alle modalità del rilascio della stessa documentazione, il consigliere comunale deve essere messo in grado di conoscerla tempestivamente al fine di poter svolgere le sue funzioni con piena cognizione di causa, tanto più quando esse si riferiscono ad argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari.

In ordine alla specifica richiesta di accesso a documenti concernenti imposte e tasse, ed in particolare le liste dei contribuenti morosi o meno, questa Commissione si è espressa anche recentemente in senso positivo riconoscendo sia al cittadino ex art. 10 del TUEL (parere del 16.11.2010), sia, e tanto più, al consigliere comunale ex art. 43 dello stesso TUEL (parere dell'11.01.2011) il diritto di accesso ai documenti richiesti, atteso che la salvaguardia della privacy è recessiva rispetto al diritto del cittadino e, *a fortiori* del consigliere comunale, di vigilare sulla correttezza dell'azione dell'amministrazione comunale, salvo la responsabilità degli stessi derivante da una diffusione *contra legem* dei dati acquisiti.

Sig.
Via
50143 FIRENZE

OGGETTO: Accesso: spese di estrazione di copia.

Con la email a riscontro il Sig..... ha comunicato che, recatosi presso gli uffici del Comune di Monteverdi Marittimo per ottenere copia di un'ordinanza consistente in una sola pagina, gli sarebbe stato fatto presente che non avrebbe potuto trascrivere a mano il contenuto dell'ordinanza e che per l'eventuale estrazione della copia avrebbe dovuto pagare euro 25, per i diritti tecnici e di segreteria disposti dalla delibera consiliare 9 novembre 2005 n. 57.

Al riguardo la Commissione, premesso che la delibera consiliare citata non attiene al diritto d'accesso ma alle *“tariffe da applicare per servizi prestati dall'U.T.C. nell'interesse di privati,”* quali *“gli atti ed i provvedimenti soggetti a tassa come concessioni comunali, le autorizzazioni per abitabilità di nuove case urbane e rurali, di edifici o parte di essi, altri servizi, spesso effettuati su domanda specifica degli interessati, che comportano spese di vario genere per istruttoria di pratiche”* (ipotesi tutte palesemente estranee a quella in esame), fa presente che:

- ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, il diritto d'accesso consiste nel diritto *“di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”*, e che nel diritto di visione è insito il diritto di prendere brevi appunti ma non anche quello di trascrivere a mano l'intero contenuto del documento qualora ciò comporti una inutile perdita di tempo dell'impiegato che deve presenziare alla visione;

- che ai sensi del successivo art. 25 il rilascio di copia in carta libera è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione (che questa Commissione ha ritenuto potersi quantificare in euro 0,25 ogni due pagine, per le copie in carta libera, ed in euro 0,00, per le copie in via telematica) ed al pagamento degli eventuali diritti di ricerca e di visura;

- che il rilascio di copia di un'ordinanza, che oltre tutto, a quanto si desume dall'esposto del Sig., sarebbe tuttora vigente, non sembra possa comportare oneri tecnici o di ricerca.

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Dipartimento enti locali, servizi di
prefettura e protezione civile
Direzione enti locali
Piazza della Repubblica, 15
11100 AOSTA

OGGETTO: Consiglieri comunali: accesso per via telematica agli archivi informatizzati dei rispettivi enti: quesiti vari.

Con fax del 20 dicembre 2010 codesta Regione Autonoma ha posto a questa Commissione i seguenti quesiti relativi all'accesso per via telematica dei consiglieri comunali della Regione agli archivi informatizzati dei rispettivi enti:

- 1) se l'accesso possa essere differito sino al momento in cui l'ente abbia adeguato il proprio sistema informatico ed il proprio regolamento alle esigenze specifiche di tale accesso;
- 2) se l'accesso debba essere limitato alla consultazione del solo elenco degli atti protocollati oppure consenta anche la consultazione degli atti stessi;
- 3) se l'accesso possa essere escluso per particolari categorie di atti (ad esempio, gli atti elencati nel protocollo riservato del sindaco);
- 4) se l'accesso possa essere esercitato anche sugli atti precedenti all'assunzione della carica di consigliere comunale;
- 5) se l'accesso debba avvenire soltanto in modalità locale, e cioè mettendo a disposizione dei consiglieri una postazione all'interno dell'ente, o possa avvenire anche in modalità remota, e cioè da qualsiasi postazione, anche esterna all'ente;
- 6) se il temporaneo vincolo di riservatezza previsto per alcune tipologie di documenti (gare, appalti, concorsi, ecc.) operi anche nei confronti dei consiglieri comunali.

Al riguardo la Commissione esprime il seguente parere.

1) Non sono stati indicati i motivi per i quali un archivio informatizzato, che sarebbe già operante, potrebbe – di fatto - essere utilizzato dai consiglieri comunali solo previo adeguamento del sistema operativo e del regolamento comunale ad esigenze specifiche dell'accesso proprie di questi ultimi. Se comunque tali motivi sono effettivamente sussistenti e precludono – di fatto - l'accesso per via telematica dei consiglieri comunali non può – ovviamente – che prendersi atto della situazione. Peraltro, trattandosi dell'applicazione di norme risalenti ormai a molti anni fa e che gli enti interessati hanno il dovere e la responsabilità di attuare, ciò non significa che l'accesso possa essere differito *sine die* né esclude che, nelle more dell'adeguamento, i consiglieri comunali possano usufruire delle postazioni di coloro che hanno accesso al protocollo informatico. Va infatti ricordato che gli enti locali, al pari di tutte le pubbliche amministrazioni, sono tenuti a curare tutti gli adempimenti a loro carico e quindi devono dotarsi anche dei mezzi (personale, strumentazioni tecniche e materiali vari) necessari all'assolvimento dei compiti finalizzati a garantire il diritto di accesso di cui all'art. 43, comma 2, del T.U.E.L (cfr., su quest'ultimo punto, Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 2004 n. 2716; cfr anche Cons. Stato, sez. V, 22.05.2007 n. 929, secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale).

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che l'ente comunale debba compiere in modo responsabile ogni sforzo per assicurare al consigliere comunale l'esercizio del diritto di accesso in via telematica mediante utilizzo della pec per lo scambio di documenti e informazioni, come già ritenuto da questa Commissione con parere n. 3 dell'11 gennaio scorso.

2) Attesa l'ampiezza di poteri d'accesso che l'art. 43 del testo unico sugli enti locali di cui al d.P.R. n. 267/1990 attribuisce ai consiglieri comunali deve ritenersi che essi abbiano diritto di accedere non soltanto all'elenco degli atti protocollati nell'archivio informatico ma anche agli atti stessi.

3) Il diritto d'accesso dei consiglieri comunali non incontra alcun limite legato ad esigenze di riservatezza o addirittura di segreto, dal momento che il citato art. 43 prevede espressamente che i consiglieri debbano *mantenere* il segreto, con ciò presupponendo che essi abbiano titolo a prendere conoscenza delle notizie o dei documenti segreti. Per quanto poi riguarda eventuali protocolli riservati del sindaco, va precisato che le uniche eccezioni all'accesso sono costituite da eventuali documenti che attengano alla normale vita di relazione del sindaco come privato cittadino e non già come vertice dell'amministrazione comunale.

4) Il diritto d'accesso può essere esercitato sugli atti formati o comunque detenuti da una pubblica amministrazione per motivi di pubblico interesse, indipendentemente dalla data in cui essa li ha formati o acquisiti.

5) Atteso che i consiglieri comunali possono accedere sia a notizie o a documenti segreti sia a notizie od a documenti riservati sarebbe opportuno che l'accesso avvenisse soltanto in modalità locale, mettendo a disposizione dei consiglieri una o più postazioni all'interno dell'ente. Non può peraltro escludersi che l'ente, nell'ambito della sua autonomia organizzativa e – ovviamente - tenendo conto della relativa spesa, possa prevedere forme di accesso anche in modalità remota, e cioè da specifiche postazioni esterne all'ente, in grado di assicurare che terzi non legittimati possano usufruirne.

6) L'esigenza di effettività della funzione di controllo attribuita ai consiglieri comunali postula che essi possano acquisire tempestiva conoscenza di quanto ad essi necessario per l'esercizio del loro mandato. Deve quindi ritenersi che il temporaneo vincolo di riservatezza previsto per alcune tipologie di documenti (gare, appalti, concorsi, ecc.) non operi anche nei confronti dei consiglieri comunali.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Astrofisica (I. N. A.F.)

Fatto

Il signor, astronomo associato presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica, in data 18.11.2010 inviava al Presidente dell'I.N.A.F. un'istanza di accesso alla lettera inviata dall'Amministrazione ai Ministeri competenti, nella quale si chiedeva di valutare l'opportunità di promuovere la modificazione della disciplina giuridica vigente al fine di eliminare le disparità di trattamento tra le categorie di ricercatori afferenti a diversi comparti, nonché alle lettere di risposta eventualmente ricevute dall'I.N.A.F..

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor adiva la Commissione perché valutasse la legittimità del diniego di accesso in questione.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato alla luce delle seguenti considerazioni.

Innanzitutto la Commissione osserva che i documenti ai quali il ricorrente ha chiesto di poter accedere (carteggio scambiato tra l'INAF e le autorità politiche competenti ad assumere iniziative preordinate alla perequazione della disciplina applicabile alle diverse categorie di ricercatori), inerendo all'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, sono sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Inoltre si osserva che l'interesse fatto valere dall'odierno ricorrente a sostegno della sua istanza di accesso, avendo ad oggetto la perequazione della disciplina che interessa le diverse categorie di ricercatori, privo com'è di rilevanza giuridica attuale, consistendo in un'aspettativa di mero fatto al miglioramento della sua posizione giuridica che deriverebbe dalle auspiccate iniziative chieste dall'INAF ai Ministri competenti, è inidoneo a giustificare tale istanza di accesso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Fatto

La signora, studentessa iscritta al Corso di Laurea in " Scienze e tecniche psicologiche dello sviluppo e dell'educazione" presso la facoltà di Psicologia 2 dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in data 9.11.2010 depositava presso l'Ufficio Tirocini della Facoltà di Psicologia della predetta Università un'istanza di accesso al verbale della Commissione paritetica (Ordine degli Psicologi- Facoltà di Psicologia) menzionata nell' *e mail* inviata all'odierna ricorrente dal predetto Ufficio in data 15.10.2010, con cui le era stato comunicato che tale Commissione paritetica non le aveva riconosciuto il tirocinio professionalizzante effettuato durante il Corso di Laurea specialistica, onerandola dello svolgimento di ulteriori 500 ore di attività postlaurea ai fini della partecipazione all'esame di Stato per l'iscrizione all'Ordine degli psicologi.

Tale istanza di accesso veniva motivata con riferimento alla necessità di acquisire il documento richiesto per poter esercitare il proprio diritto di difesa a fronte del rigetto della sua richiesta di riconoscimento del tirocinio pre-laurea.

Essendosi formato il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, la scrivente, in data 3.1.2011, ricorreva dinanzi alla Commissione di accesso affinché la stessa valutasse la legittimità di tale silenzio- rigetto ed assumesse le conseguenti determinazioni, ex art. 25 della legge n. 241/1990.

L'Amministrazione, in data 20.1.2011, inviava una memoria alla Commissione, nella quale precisava che nell'email del 15.10.2010, menzionata nel presente ricorso, non si era affermato che la Commissione paritetica (Ordine-Facoltà) avesse redatto un verbale relativo alla decisione di rigetto dell'istanza di riconoscimento del tirocinio pre-laurea, avanzata dalla ricorrente, ma si era rappresentato che tale istanza era insuscettibile di accoglimento da parte della predetta Commissione paritetica, sulla base della Convenzione stipulata tra le Facoltà di Psicologia 1 e 2 e l'Ordine degli Psicologi del Lazio, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di tirocinio ai fini dell'ammissione alle Sezioni degli Albi Professionali.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

Dalla memoria inviata dall'Amministrazione si evince l'inesistenza di un verbale redatto dalla Commissione paritetica (Ordine degli psicologi- Facoltà) relativo all'istanza di riconoscimento del tirocinio pre-laurea avanzata dalla ricorrente, l'Amministrazione essendosi limitata a informare la signora del prevedibile esito di tale istanza, alla stregua delle disposizioni normative vigenti in materia di tirocinio ai fini dell'ammissione alle Sezioni degli Albi Professionali e della Convenzione stipulata tra le Facoltà di Psicologia 1 e 2 e l'Ordine degli Psicologi del Lazio.

PQM

PLENUM 1 FEBBRAIO 2011

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Amministrazione resistente: Istituto statale della SS. Annunziata di Firenze

Fatto

Il signor - in qualità di esercente la potestà genitoriale nei confronti della di lui figlia, iscritta alla classe 3^a del Liceo Scientifico dell'Istituto Statale SS. Annunziata di Firenze- aveva chiesto l'assegnazione alla figlia di una borsa di studio per l'anno scolastico 2010-2011, nel rispetto dei termini previsti dal bando per l'assegnazione delle borse di studio emesso dal predetto Istituto.

Avendo ricevuto, in data 7.12.2010, la comunicazione da parte dell'Istituto Statale SS. Annunziata di Firenze del rigetto della domanda di assegnazione alla figlia della borsa di studio, il signor....., in pari data rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, in data 15.11.2010, aveva disposto il rigetto di tale domanda, l'elenco completo dei nominativi di tutti coloro cui erano state assegnate le borse di studio, nonché tutta la documentazione relativa alle domande di assegnazione delle borse di studio, al fine di esser messo in condizione di accertare se vi fossero state eventuali disparità di trattamento.

Essendosi formato il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor....., in data 15.1.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

L'Amministrazione, in data 24.1.2011, inviava alla Commissione una nota nella quale comunicava di aver inviato, in data 21.1.2011, un plico contenente la documentazione utilizzata per la valutazione delle domande di assegnazione delle borse di studio per l'anno scolastico 2010/2011, allegando copia di tale nota e della documentazione ad essa allegata, che risultava essere stata inviata per conoscenza anche al signor.....

Il signor..... inviava alla Commissione, in data 27.1.2010, una nota nella quale rappresentava di aver ricevuto solo due dei sei documenti menzionati nella nota del 21.1.2011 dall'Amministrazione (verbale n. 7 del Consiglio di amministrazione del 3.9.2010; estratto del verbale n. 9 del Consiglio di Amministrazione del 15.11.2010), ed insisteva nel chiedere l'integrale accoglimento della sua istanza di accesso.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Dagli atti emerge che l'Amministrazione ha manifestato la propria disponibilità all'ostensione di tutta la documentazione richiesta dal ricorrente.

La mancata ricezione da parte del signor..... di 4 documenti è verosimilmente dovuta ad un disguido, cui l'Amministrazione potrà porre rimedio inviando al ricorrente una copia di tali documenti (quelli di cui ai nn. da 3 a 6 dell'elenco contenuto nella nota del 21.1.2010).

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, invitando l'Amministrazione ad inviare al ricorrente copia dei documenti indicati in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Amministrazione resistente: I.N.P.S. di Varese.

Fatto

Il signor, con istanza del 14.10.2010, chiedeva alla Direzione provinciale dell'I.N.P.S. di Varese l'attribuzione in misura intera dell'indennità integrativa speciale sul trattamento di pensione I.N.P.S., già godendo di analogo trattamento pensionistico a carico dello Stato.

In data 16.11.2010 reiterava l'istanza del 14.10.2010.

In data 18.12.2010, il signor adiva la Commissione affinché invitasse l'I.N.P.S. a dare riscontro alle predette istanze, rimaste inevase.

L'I.N.P.S. di Varese, con nota del 19.1.2011, comunicava alla Commissione di non aver ritenuto necessario riscontrare le istanze dell'odierno ricorrente, avendo le stesse ad oggetto una pretesa azionata dal signor dinanzi al Tribunale di Varese, in qualità di giudice del lavoro, che, con sentenza n. 204 del 21.5.2010- di cui allegava copia alla nota del 19.11.2011- , aveva rigettato il ricorso.

Diritto

Il ricorso è inammissibile, in ragione della palese incompetenza della Commissione a pronunciarsi sulla fondatezza delle istanze del ricorrente.

Tali istanze, essendo dirette ad ottenere dall'I.N.P.S. la corresponsione di quanto asseritamente spettante al ricorrente a titolo di indennità integrativa speciale su una pensione INPS, non hanno ad oggetto l'accesso a documenti e/o atti amministrativi, il cui diniego o differimento costituisce l'esclusivo oggetto del sindacato spettante alla Commissione, ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Amministrazione resistente: Prefettura di Benevento

Fatto

Il signor, essendogli stata notificata una cartella di pagamento ad istanza della società di riscossione Equitalia Nomos s.p.a. in data 22.10.2010 (relativa ad un verbale redatto dalla Polizia stradale di Benevento per presunta infrazione commessa in data 3.6.2009), in data 2 novembre 2010 chiedeva alla Prefettura di Benevento di poter accedere al predetto verbale ed alla documentazione relativa alla presunta infrazione ed al documento attestante la notificazione del verbale.

Con la stessa nota si chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del verbale, del procedimento di iscrizione a ruolo.

Il signor, in data 12.1.2011, ricorreva dinanzi alla Commissione per denunciare l'illegittimità del silenzio-rigetto opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso.

La Prefettura di Benevento, in data 24.1.2011, inviava una nota alla Commissione nella quale comunicava che, essendo stato accertato che la notificazione del verbale in questione non era andata a buon fine (per esser stato restituito all'Amministrazione dalle Poste con la dicitura "Destinatario trasferito", senza che fosse stata eseguita la notificazione al destinatario presso il nuovo indirizzo), in data 19.1.2011, con decreto allegato in copia a tale nota, si era provveduto al discarico della cartella esattoriale, dandone comunicazione sia all'agente della riscossione sia al destinatario.

Diritto

Il ricorso- a parte ogni considerazione in punto di persistenza dell'interesse a ricorrere, a seguito del discarico della cartella esattoriale in questione- deve essere dichiarato irricevibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990 e dell'art.12, comma 7, lettera a) del d.p.r. n. 184/2006.

Il ricorrente ha adito la Commissione in data successiva alla scadenza del termine di trenta giorni decorrente dalla formazione del silenzio-rigetto impugnato (perfezionatosi in data 8.12.2010), fissato dall'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990. La tardività del ricorso impone alla Commissione di dichiararlo irricevibile, ex art. 12, comma 7, lettera a) del d.p.r. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibilità del ricorso per tardività.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Amministrazione resistente: Questura di Agrigento

Fatto

Il signor, Sostituto Commissario della Polizia di Stato, essendo stato trasferito d'ufficio dalla Questura di Agrigento alla Questura di Enna, con decorrenza 18.8.2010, chiedeva di poter accedere agli atti endoprocedimentali.

Avuto accesso al fascicolo relativo al procedimento sfociato nel predetto trasferimento d'ufficio il signor- avvedutosi della mancanza della relazione di servizio redatta dai componenti la Sezione di polizia giudiziaria del Commissariato di P.S. di Porto Empedocle, che avrebbe largamente contribuito all'adozione del provvedimento finale - rinnovava la richiesta di accesso alla predetta relazione.

L'Amministrazione, con nota datata 18 novembre 2010, notificata al ricorrente il 20.12.2010, rigettava l'istanza di accesso alla relazione di servizio in questione, trattandosi di documento coperto da segreto istruttorio.

Il signor, con ricorso del 5.1.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla relazione di servizio posta a fondamento del trasferimento d'ufficio emesso nei suoi confronti, al fine di tutelare i suoi diritti.

Diritto

La Commissione ritiene assolutamente necessario, ai fini del decidere, acquisire le due istanze di accesso menzionate nel ricorso, essendo evidente la rilevanza della data della loro presentazione al fine di consentire la verifica della tempestività del ricorso.

Inoltre è necessario accertare se, a seguito della redazione della relazione di servizio in questione, sia stato iniziato un procedimento penale e, in caso positivo, quale sia lo stato del procedimento, al fine di valutare la fondatezza della ragione del rigetto dell'istanza di accesso, consistente nel fatto che il documento richiesto sarebbe coperto dal segreto istruttorio (*rectius*: delle indagini preliminari).

Si invita, pertanto, il ricorrente ad inviare copia delle istanze di accesso, e l'Amministrazione a comunicare le informazioni richieste in ordine alla pendenza di un eventuale procedimento penale, a seguito della redazione della relazione di servizio in questione.

Nelle more dell'adempimento di tali incumbenti istruttori, sono interrotti i termini di legge.

PQM

La Commissione invita le parti a provvedere agli incumbenti istruttori di cui in motivazione. I termini di legge sono interrotti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - Ispettorato per la funzione pubblica.

Fatto

La signora, in data 10.12.2010, si rivolgeva all'Ispettorato per la funzione pubblica per ottenere l'accesso a tutti gli atti amministrativi posti in essere successivamente all'invio da parte dell'Ispettorato di una lettera al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia, a sua volta stimolata da quanto segnalato dall'odierna ricorrente, quale rappresentante dei genitori in seno al precedente Consiglio di Istituto del Liceo, su questioni che potrebbero costituire oggetto di un esposto alla Procura della Repubblica nonché di querela per diffamazione subita dall'odierna ricorrente da parte di esponenti dell'Amministrazione scolastica.

L'Amministrazione, con nota dell'11.1.2011, informava la signora che la Direzione scolastica regionale della Lombardia, cui l'Ispettorato aveva chiesto raggugli su quanto segnalato dalla signora, aveva informato l'Ispettorato per la funzione pubblica sugli esiti delle verifiche ispettive effettuate e sottoposte alla conclusiva valutazione della competente Direzione ministeriale.

Nella stessa nota l'Amministrazione comunicava all'odierna ricorrente di non poter accogliere la sua istanza di accesso, sia in ragione del fatto che la pregressa esperienza di rappresentante del Consiglio dei genitori avuta dalla signora non sarebbe idonea a qualificare il suo interesse ad accedere ai documenti richiesti, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, sia in ragione dell'esigenza di tutelare la riservatezza di soggetti terzi menzionati nella corrispondenza intercorsa con uffici dell'Amministrazione scolastica, salvaguardata dall'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

La signora, in data 14.1.2011, ricorreva dinanzi alla Commissione, per ottenere l'accesso a tutti gli atti dell'Ispettorato della funzione pubblica posti in essere con riferimento all'esposto del 12 settembre 2010 dell'odierna ricorrente, rappresentando il suo interesse diretto concreto ed attuale ad accedere a tale documentazione, dal momento che il predetto esposto concerneva fatti verificatisi nel periodo in cui la signor era componente del Consiglio di Istituto e che l'accesso richiesto è indispensabile al fine di tutelare nelle sedi competenti l'onorabilità della ricorrente, asseritamente lesa da articoli usciti su alcuni quotidiani ("La Repubblica" e "Il Fatto quotidiano").

Diritto

La Commissione ritiene necessario acquisire copia dell'esposto della signora e degli articoli menzionati dalla ricorrente, che avrà cura di inviarli alla Commissione.

L'Amministrazione è invitata a notificare il ricorso ai soggetti terzi menzionati nella corrispondenza con uffici dell'Amministrazione scolastica, che dall'esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, ai sensi

dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, come risulta dalla determinazione impugnata dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n. 184/2006, al fine di consentir loro di proporre un'opposizione motivata all'istanza di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

Resta inteso che, nelle more dell'adempimento di tali incumbenti, sono interrotti i termini di legge.

PQM

La Commissione invita le parti ad adempiere agli incumbenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:, nella qualità di Presidente della Regione Autonoma Valle D'Aosta

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani (I.N.P.G.I.).

Fatto

Il signor, nella qualità di Presidente della Regione autonoma Valle D'Aosta, in data 24.11.2010, inoltra all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani (I.N.P.G.I.) un'istanza di accesso a tutti gli atti istruttori posti a fondamento del verbale di accertamento n. 30/2010 emesso dall'I.N.P.G.I., e segnatamente delle dichiarazioni rese dai lavoratori ed alle informazioni acquisite dalle persone informate sui fatti, nonché alla delibera n. 290 del 21.10.2010 adottata dal Presidente dell'I.N.P.G., con cui era stato respinto il ricorso proposto dalla Regione autonoma Valle D'Aosta avverso il predetto verbale di accertamento.

A sostegno dell'istanza di accesso si faceva valere l'interesse ad acquisire la documentazione posta a fondamento del verbale di accertamento in questione, in vista dell'esercizio del diritto di difesa in giudizio delle ragioni della Regione.

Con nota del 17.12.2010 l'INPGI rigettava l'istanza di accesso, invocando il disposto dell'art. 2 del D.M. n. 757/1994, in forza del quale sono sottratti all'accesso i documenti concernenti notizie acquisite nel corso di un'ispezione quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi.

Il signor, nella sua qualità di Presidente della Regione autonoma Valle D'Aosta, con ricorso del 12.1.2011 adiva la Commissione per sentir dichiarare l'illegittimità del rigetto della sua istanza di accesso.

L'I.N.P.G.I., in data 20.1.2011, inviava una memoria nella quale argomentava a sostegno della legittimità del rigetto dell'istanza di accesso in questione.

Diritto

Preliminarmente deve essere affrontata la questione della legittimazione della Regione Autonoma Valle D'Aosta all'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990.

Il tenore letterale dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990- che individua nei privati aventi un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, i titolari del diritto di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990- sembrerebbe escludere la possibilità di configurare la titolarità del diritto di accesso in capo agli Enti pubblici.

La Commissione, però, ritiene di poter accedere ad un'interpretazione tale da consentire il superamento del significato meramente letterale della disposizione in parola, sul rilievo che si possono verificare delle situazioni in cui, come nel caso di specie, un Ente pubblico è destinatario, al pari di un soggetto privato, degli effetti di un provvedimento o di un atto amministrativo adottato da un Ente pubblico.

In tali situazioni l'esclusione della legittimazione all'accesso a documenti amministrativi di un Ente pubblico soggetto all'esercizio di una potestà amministrativa da parte di un altro Ente pubblico si risolverebbe in un'ingiustificata disparità di trattamento a carico dell'Ente che aspira all'accesso.

Risolta nei termini suindicati la questione preliminare della legittimazione all'accesso della Regione ricorrente, la Commissione ritiene necessario accertare se sia in vigore un regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi detenuti dall'I.N.P.G.I. che sottrae all'accesso i documenti concernenti notizie acquisite nel corso di un'ispezione, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi, o che richiami comunque il disposto dell'art. 2 del D.M. n. 757/1994.

Nelle more dell'acquisizione da parte dell'I.N.P.G.I. di tali informazioni, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'I.N.P.G.I. a fornire le informazioni richieste di cui in motivazione, ferma restando l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'adempimento di tale incombenza istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri "Emilia Romagna"
Compagnia di Rimini.

Fatto

Il signor, in data 8.10.2010, in data 26.10.2010 ed in data 13.12.2010 presentava delle istanze di accesso all'informativa redatta dal Nucleo Operativo radiomobile Operativo dei Carabinieri di Rimini redatta in data 28.3.1999, contenente la segnalazione di un fatto-reato denunciato dall'odierno ricorrente, assumendo che tale informativa conteneva dati relativi al signor, che sarebbero stati trattati in violazione delle norme vigenti.

L'Amministrazione rigettava tali istanze di accesso, con nota del 3.1.2011, sul rilievo che il documento richiesto sarebbe sottratto al diritto di accesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 2 della legge n. 241/1990 e dell'art. 1049, comma 1, lettere d) e f) del d.p.r. n. 90/2010, ed in considerazione dell'impossibilità di ravvisare un interesse dell'accedente diretto concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante collegata all'atto richiesto.

Il signor, in data 13.1.2011, adiva la Commissione contestando la legittimità del rigetto delle sue istanze di accesso ed affermando la piena accessibilità del documento richiesto.

L'Amministrazione, in data 25.1.2011, inviava una memoria nella quale ribadiva le ragioni giustificative del rigetto dell'istanza di accesso.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, che il ricorrente non ha allegato al ricorso le istanze di accesso in questione, la cui acquisizione si ritiene necessaria ai fini del decidere.

Nelle more dell'acquisizione di quanto richiesto dalla Commissione resta ferma l'interruzione dei termini di legge.

PQM

La Commissione invita il ricorrente ad inviare il documento richiesto, salva l'interruzione dei termini di legge fino all'espletamento di tale incombenza istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Amministrazione resistente: INPS di Chieti

Fatto

La signora, al fine di verificare l'esattezza dei dati trasmessi all'INPS dal suo datore di lavoro, in data 17.8.2010 scaricava dal sito dell'INPS l'estratto conto relativo alla posizione previdenziale dell'odierna ricorrente.

Avendo riscontrato delle anomalie, la signora inoltrava richiesta di chiarimenti alla sede INPS di Avezzano.

In data 3-7/9/2010 l'INPS di Avezzano invitava l'odierna ricorrente a rivolgersi per ottenere i chiarimenti richiesti alla sede provinciale dell'INPS di Chieti.

Essendo decorsi i termini di legge senza che tali chiarimenti fossero stati forniti, la signora, in data 17.1.2011 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi perché valutasse la legittimità del silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione.

In data 28.1.2011 l'INPS di Chieti inviava alla Commissione una nota nella quale rappresentava che la ricorrente non aveva mai lavorato alle dipendenze di aziende della Provincia di Chieti e che i dati relativi al periodo 1/1/2005 10/10/2005, in ordine ai quali la ricorrente ha chiesto chiarimenti, erano stati inviati alla sede INPS di Avezzano.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile

A parte ogni altra considerazione in ordine all'assoluta genericità del ricorso- da cui non è possibile evincere l'oggetto preciso dell'istanza di accesso- è indubbio che esso è stato proposto ben al di là della scadenza del termine di 30 giorni decorrente dalla formazione del silenzio-rigetto su tale istanza, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/2010.

Ne consegue l'irricevibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990 e dell'art.12, comma 7, lettera a) del d.p.r. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando Provinciale di
Bari

Fatto

L'Appuntato, a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato a valutare l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione precauzionale dal servizio, ha chiesto di potere accedere ai relativi documenti. Parte resistente ha inviato al ricorrente il provvedimento emesso, ai sensi dell'art. 129 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, con il quale il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, informa l'amministrazione resistente dell'avvenuto avvio dell'azione penale nei confronti del ricorrente, per i reati di cui agli artt. 110, 56-640; 48-479; 485 c.p. Avverso il parziale diniego, l'Appuntato ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Parte resistente, con memoria del 19 gennaio, ha descritto le fasi del procedimento volto all'eventuale adozione del provvedimento di sospensione ed ha comunicato che il Comandante della Compagnia di Monopoli non ha ancora elaborato la relazione che, insieme a quelle di altri superiori gerarchici, sarà inviata al Comandante Interregionale dell'Italia Meridionale di Napoli, deputato all'adozione del provvedimento.

Diritto

Il ricorso è infondato atteso che ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione".

Qualora l'amministrazione detenesse altri documenti relativi al procedimento di sospensione dal servizio, i medesimi sarebbero tuttavia accessibili poiché, secondo il costante orientamento di questa Commissione (cfr. parere del 22.09.2009 e decisione 14 dicembre 2010), l'invio di documenti all'autorità giudiziaria e/o la presenza di un procedimento penale non vale di per sé a respingere la domanda di accesso, atteso che il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro.

PQM

PLENUM 1 FEBBRAIO 2011

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Questura di Treviso

Fatto

Il ricorrente, tramite il legale rappresentante avv., a seguito della comunicazione, di cui all'art. 10 *bis* della legge n. 241 del 1990, di rigetto dell'istanza di emersione del lavoro irregolare, ha chiesto di potere accedere ai documenti del relativo procedimento ed, in particolare, ai documenti presupposti il citato parere negativo.

Avverso il silenzio rigetto, il ricorrente, tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed hanno chiesto di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento poiché non appare dubbio che il procedimento di emersione dal lavoro irregolare sia destinato a incidere nella sfera giuridica del ricorrente; la spettanza del diritto ad accedere ai documenti chiesti, si fonda, dunque, sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissario prefettizio liquidatore del Comune di San Giorgio a Liri

Fatto

L'avv., in qualità di ex sindaco del comune di San Giorgio a Liri e parte nel ricorso n. 948/09 pendente innanzi al TAR Lazio, sez. di Latina, ha chiesto al Commissario liquidatore del comune resistente di potere accedere alle domande dei creditori ed a tutta la documentazione riguardante le medesime, ivi compresi i documenti giustificativi dei crediti.

Motiva, infatti, il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per apprestare un'adeguata difesa nel procedimento citato e dimostrare, così, l'insussistenza dei presupposti invocati a giustificazione del dissesto finanziario del comune. Afferma, ancora, nel presente gravame il ricorrente che, la dichiarazione di dissesto finanziario, in assenza del compimento di atti fondamentali, è stata assunta senza accertare l'effettivo squilibrio finanziario.

Avverso il silenzio rigetto, l'avv., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Parte resistente, con memoria del 20 gennaio, dopo avere puntualmente ripercorso la vicenda in esame, ha comunicato di ritenere che le numerose istanze di accesso del ricorrente sono generiche, volte ad un controllo diffuso dell'amministrazione e ad intralciarne l'operato.

Diritto

La Commissione, accertata la propria competenza, rileva preliminarmente che le istanze del ricorrente, come correttamente evidenziato da parte resistente, appaiono generiche e volte ad un controllo diffuso dell'operato dell'amministrazione, non ammissibile in sede d'accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione esaminato il ricorso e ritenutolo infondato, lo respinge

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Medicina Legale, Laboratorio di Tossicologia Forense e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Fatto

Il sig. ha partecipato al concorso a cinquanta posti per allievi al 192° corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e, dopo, essere stato dichiarato idoneo alle prove preselettive, fisiche, alle visite mediche nonché alle prove scritte, è stato ammesso a sostenere gli accertamenti sanitari di controllo e psicoattitudinali. A seguito di questi controlli è stato dichiarato "positivo" all'uso di cannabinoidi, ciò nonostante è stato ammesso con riserva alla fase successiva ed è stato, poi, dichiarato non idoneo alla prova psicoattitudinale. Il ricorrente, avuta notizia dell'esito positivo dei *drug test* di primo e secondo livello, si è recato presso un laboratorio privato ove ha ripetuto le medesime analisi le quali, però, hanno avuto esito negativo.

A seguito di tale vicenda, il ricorrente ha chiesto alle amministrazioni resistenti di potere accedere ai seguenti documenti:

- a) normativa comprovante l'esistenza di un "sigillo di trasporto", oltre al contrassegno (sigillo) comprovante la campionatura delle urine;
- b) lettera di trasmissione (restituzione) del referto relativo al citato campione al C.N.S.R., ovvero, se diverso, prima pagina di trasmissione del referto n. 485/10 del 12 luglio 2010, riferito al campione n. 2115897, con annesso il messaggio dell'avvenuta ricezione, nonché le generalità di colui che ha provveduto materialmente all'inoltro;
- c) referto strumentale con cromatogramma e spettrometria di massa riferito al campione urine, di cui al sigillo 2115897 (con l'indicazione della data ed ora nelle quali è stato effettuato l'accertamento, stampigliato elettronicamente);
- d) evidenza dell'esecuzione, per entrambi i laboratori che hanno eseguito le analisi, dei controlli di qualità interni e dei controlli di qualità esterni (VEQ).
- e) verbale delle operazioni eseguite dal personale del laboratorio analisi del laboratorio di tossicologia di parte resistente (acquisizione, verifica di idoneità del campione, apertura del campione etc).

I chiesti documenti, chiarisce il ricorrente, sono necessari per verificare il rispetto delle procedure vigenti nell'esecuzione degli accertamenti e tutelare, così, i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Medicina Legale, Laboratorio di Tossicologia Forense, con provvedimento del 28 gennaio 2010, ha negato il chiesto accesso, atteso che il campione esaminato è stato inviato al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio sanitario. Prosegue parte resistente affermando che il campione è, dunque, "di proprietà" della su indicata struttura e che altre istanze di accesso dovranno essere rivolte a tale amministrazione.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con provvedimento del 3 gennaio 2011, ha concesso l'accesso ad una parte dei documenti ed, in particolare, ai documenti di cui ai punti nn. b) e c), ossia al foglio di accettazione n. 485/2010 del 6 luglio 2010, dal quale si evince la data di arrivo del campione di urine n. 2115897 e la restituzione del relativo referto e copia conforme del referto strumentale con cromatogramma e spettrometria di massa, riferito al campione di urine n. 2115897. Parte resistente ha, inoltre, allegato il provvedimento dirigenziale del Comandante dell'arma dei Carabinieri n. 640/19-1-2009 –U, del 4 febbraio 2010.

Il sig. ha presentato due diversi gravami avverso i citati provvedimenti di diniego del 28 gennaio e del 3 gennaio 2011 emanati, rispettivamente, dall'Università degli Studi di Roma e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; tali ricorsi sono oggettivamente riuniti limitatamente alla richiesta di riesame avverso il diniego formulato sui medesimi documenti.

Con riferimento al provvedimento di diniego del 28 dicembre, si osserva che parte resistente ha negato l'accesso ai documenti indicati nella narrativa in fatto perché non più in possesso del campione analizzato, senza, tuttavia, specificare se la restituzione del campione determina anche la consegna dei chiesti documenti.

Pertanto, la scrivente Commissione chiede di conoscere se l'amministrazione resistente detiene i documenti su indicati. I termini di legge si intendono interrotti fino all'acquisizione della memoria di parte resistente.

Per quanto riguarda il ricorso avverso il provvedimento di parziale diniego, del 3 gennaio, ai documenti di cui al punto n. a), si rileva che il ricorrente è titolare di un interesse a conoscere tali documenti e che i medesimi, rivestendo natura regolamentare, sono accessibili. Il ricorso avverso il diniego a tali documenti è, pertanto, fondato. Per quanto attiene al gravame avverso il diniego di accesso ai documenti di cui ai punti nn. d) ed e), si osserva che il ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere a tali documenti atteso che i medesimi sono necessari per verificare il rispetto delle procedure vigenti nell'esecuzione degli accertamenti e, dunque, difendere in giudizio i propri diritti. Per quanto attiene al documento di cui al punto c), questa Commissione chiede all'amministrazione resistente se detiene altri documenti oltre a quelli già dati in copia; con riferimento a tali profili i termini di legge si intendono interrotti fino all'acquisizione della memoria di parte resistente.

Il ricorrente ha chiesto all'Università degli Studi di Roma di potere accedere, inoltre, alla lettera di trasmissione del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento relativa al campione di urine di cui ai sigilli (catena di custodia) n. 2115897, a firma del Ten. Col., previa estrazione di copia del registro di protocollo in arrivo cartaceo ovvero informatizzato. Anche con riferimento a tale documento si chiede di conoscere se l'amministrazione resistente lo detiene. I termini di legge si intendono interrotti fino all'acquisizione della memoria di parte resistente.

Il sig., ha chiesto, poi, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di potere accedere ai seguenti documenti:

1. normativa interna secondo la quale è applicata una soglia *cut off* di 25 mg/ml, anziché 50 mg/ml (così come previsto dalla normativa vigente), unitamente alle prove di linearità intorno al *cut off* effettuato per validare la metodica;
2. registro di protocollo in arrivo, cartaceo ovvero informatizzato dal quale evincere la data di arrivo del campione 2115897 di urine presso il laboratorio di analisi dell'Università "La Sapienza" di Roma;

3. generalità complete di colui che ha disposto l'inoltro del referto a mezzo fax, nonché di colui che lo ha materialmente inviato;

4. "chiedere al laboratorio di Tossicologia Forense della Sapienza di Roma di motivare la ragione in base alla quale il risultato contenuto sul referto non è espresso in termini numerici, omettendo di fare riferimento ad unità di misura appropriate e d'indicare il margine d'incertezza ad essa associata";

5. copia conforme della fattura emessa dal laboratorio di tossicologia forense relativa ai lavori commissionati da parte resistente sul campione n. 2115897.

Parte resistente ha negato l'accesso ai documenti perché non facenti parte del fascicolo concorsuale del ricorrente.

Il ricorrente, con memoria del 24 gennaio, ha, sostanzialmente, comunicato che i documenti dati in copia dall'amministrazione resistente non sono quelli richiesti.

Con riferimento al gravame avverso il diniego di accesso ai documenti di cui al punto n. 1, si rileva che il ricorrente è titolare di un interesse a conoscere tali documenti e che i medesimi, rivestendo natura regolamentare sono accessibili. Il ricorso avverso il diniego a tali documenti è, pertanto, fondato.

Relativamente alla richiesta di accesso di cui ai punti nn. 3 e 4, si osserva che la medesima ha ad oggetto informazioni il cui accesso non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 241 del 1990. Al riguardo si osserva che l'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241 del 1990, definisce "documento amministrativo" ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni e non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale", e il comma 4 del medesimo art. 22, stabilisce che "non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo".

Pertanto, il ricorso avverso il diniego a tali documenti è respinto.

Relativamente alla richiesta di documenti di cui al punto n. 5 ossia la fattura emessa dal laboratorio di tossicologia forense relativa ai lavori commissionati da parte resistente sul campione n. 2115897, si ritiene che non sussista alcun collegamento tra tale documento e l'interesse vantato dal ricorrente.

Infine, con riguardo all'istanza ai documenti di cui al punto n. 2, questa Commissione chiede all'amministrazione resistente se detiene altri documenti oltre a quelli già dati in copia; con riferimento a tali profili i termini di legge si intendono interrotti fino all'acquisizione della memoria di parte resistente.

PQM

La Commissione, previa riunione dei ricorsi, invita l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Medicina Legale, Laboratorio di Tossicologia Forense a comunicare se detiene i chiesti documenti, ferma restando l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'adempimento di tale incombenza istruttorio. Esaminato il ricorso avverso il provvedimento del 3 gennaio, relativamente ai documenti di cui ai punti nn. a) d) e) lo accoglie, con riferimento ai documenti di cui ai punti n. c), la Commissione invita parte ricorrente a comunicare se detiene altri documenti, oltre quelli già dati in copia, ferma restando l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'adempimento di tale incombenza istruttorio.

PLENUM 1 FEBBRAIO 2011

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 1 lo accoglie; per quanto riguarda i documenti di cui ai punti nn. 3, 4 e 5 lo respinge; relativamente ai documenti di cui al punto n. 2, la Commissione invita parte resistente a comunicare se detiene altri documenti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Medicina Legale, Laboratorio di Tossicologia Forense e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Fatto

Il sig. ha partecipato al concorso a cinquanta posti per allievi al 192° corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e, dopo, essere stato dichiarato idoneo alle prove preselettive, fisiche, alle visite mediche nonché alle prove scritte, è stato ammesso a sostenere gli accertamenti sanitari di controllo e psicoattitudinali. A seguito di questi controlli è stato dichiarato "positivo" all'uso di cannabinoidi, ciò nonostante è stato ammesso con riserva alla fase successiva ed è stato, poi, dichiarato non idoneo alla prova psicoattitudinale. Il ricorrente, avuta notizia dell'esito positivo dei *drug test* di primo e secondo livello, si è recato presso un laboratorio privato ove ha ripetuto le medesime analisi le quali, però, hanno avuto esito negativo.

A seguito di tale vicenda, il ricorrente ha chiesto alle amministrazioni resistenti di potere accedere ai seguenti documenti:

- a) normativa comprovante l'esistenza di un "sigillo di trasporto", oltre al contrassegno (sigillo) comprovante la campionatura delle urine;
- b) lettera di trasmissione (restituzione) del referto relativo al citato campione al C.N.S.R., ovvero, se diverso, prima pagina di trasmissione del referto n. 485/10 del 12 luglio 2010, riferito al campione n. 2115897, con annesso il messaggio dell'avvenuta ricezione, nonché le generalità di colui che ha provveduto materialmente all'inoltro;
- c) referto strumentale con cromatogramma e spettrometria di massa riferito al campione urine, di cui al sigillo 2115897 (con l'indicazione della data ed ora nelle quali è stato effettuato l'accertamento, stampigliato elettronicamente);
- d) evidenza dell'esecuzione, per entrambi i laboratori che hanno eseguito le analisi, dei controlli di qualità interni e dei controlli di qualità esterni (VEQ).
- e) verbale delle operazioni eseguite dal personale del laboratorio analisi del laboratorio di tossicologia di parte resistente (acquisizione, verifica di idoneità del campione, apertura del campione etc).

I chiesti documenti, chiarisce il ricorrente, sono necessari per verificare il rispetto delle procedure vigenti nell'esecuzione degli accertamenti e tutelare, così, i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Medicina Legale, Laboratorio di Tossicologia Forense, con provvedimento del 28 gennaio 2010, ha negato il chiesto accesso, atteso che il campione esaminato è stato inviato al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio sanitario. Prosegue parte resistente affermando che il campione è, dunque, "di proprietà" della su indicata struttura e che altre istanze di accesso dovranno essere rivolte a tale amministrazione.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con provvedimento del 3 gennaio 2011, ha concesso l'accesso ad una parte dei documenti ed, in particolare, ai documenti di cui ai punti nn. b) e c), ossia al foglio di accettazione n. 485/2010 del 6 luglio 2010, dal quale si evince la data di arrivo del campione di urine n. 2115897 e la restituzione del relativo referto e copia conforme del referto strumentale con cromatogramma e spettrometria di massa, riferito al campione di urine n. 2115897. Parte resistente ha, inoltre, allegato il provvedimento dirigenziale del Comandante dell'arma dei Carabinieri n. 640/19-1-2009 –U, del 4 febbraio 2010.

Il sig. ha presentato due diversi gravami avverso i citati provvedimenti di diniego del 28 gennaio e del 3 gennaio 2011 emanati, rispettivamente, dall'Università degli Studi di Roma e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; tali ricorsi sono oggettivamente riuniti limitatamente alla richiesta di riesame avverso il diniego formulato sui medesimi documenti.

Con riferimento al provvedimento di diniego del 28 dicembre, si osserva che parte resistente ha negato l'accesso ai documenti indicati nella narrativa in fatto perché non più in possesso del campione analizzato, senza, tuttavia, specificare se la restituzione del campione determina anche la consegna dei chiesti documenti.

Pertanto, la scrivente Commissione chiede di conoscere se l'amministrazione resistente detiene i documenti su indicati. I termini di legge si intendono interrotti fino all'acquisizione della memoria di parte resistente.

Per quanto riguarda il ricorso avverso il provvedimento di parziale diniego, del 3 gennaio, ai documenti di cui al punto n. a), si rileva che il ricorrente è titolare di un interesse a conoscere tali documenti e che i medesimi, rivestendo natura regolamentare, sono accessibili. Il ricorso avverso il diniego a tali documenti è, pertanto, fondato. Per quanto attiene al gravame avverso il diniego di accesso ai documenti di cui ai punti nn. d) ed e), si osserva che il ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere a tali documenti atteso che i medesimi sono necessari per verificare il rispetto delle procedure vigenti nell'esecuzione degli accertamenti e, dunque, difendere in giudizio i propri diritti. Per quanto attiene al documento di cui al punto c), questa Commissione chiede all'amministrazione resistente se detiene altri documenti oltre a quelli già dati in copia; con riferimento a tali profili i termini di legge si intendono interrotti fino all'acquisizione della memoria di parte resistente.

Il ricorrente ha chiesto all'Università degli Studi di Roma di potere accedere, inoltre, alla lettera di trasmissione del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento relativa al campione di urine di cui ai sigilli (catena di custodia) n. 2115897, a firma del Ten. Col., previa estrazione di copia del registro di protocollo in arrivo cartaceo ovvero informatizzato. Anche con riferimento a tale documento si chiede di conoscere se l'amministrazione resistente lo detiene. I termini di legge si intendono interrotti fino all'acquisizione della memoria di parte resistente.

Il sig., ha chiesto, poi, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di potere accedere ai seguenti documenti:

1. normativa interna secondo la quale è applicata una soglia *cut off* di 25 mg/ml, anziché 50 mg/ml (così come previsto dalla normativa vigente), unitamente alle prove di linearità intorno al *cut off* effettuato per validare la metodica;
2. registro di protocollo in arrivo, cartaceo ovvero informatizzato dal quale evincere la data di arrivo del campione 2115897 di urine presso il laboratorio di analisi dell'Università "La Sapienza" di Roma;

3. generalità complete di colui che ha disposto l'inoltro del referto a mezzo fax, nonché di colui che lo ha materialmente inviato;

4. "chiedere al laboratorio di Tossicologia Forense della Sapienza di Roma di motivare la ragione in base alla quale il risultato contenuto sul referto non è espresso in termini numerici, omettendo di fare riferimento ad unità di misura appropriate e d'indicare il margine d'incertezza ad essa associata";

5. copia conforme della fattura emessa dal laboratorio di tossicologia forense relativa ai lavori commissionati da parte resistente sul campione n. 2115897.

Parte resistente ha negato l'accesso ai documenti perché non facenti parte del fascicolo concorsuale del ricorrente.

Il ricorrente, con memoria del 24 gennaio, ha, sostanzialmente, comunicato che i documenti dati in copia dall'amministrazione resistente non sono quelli richiesti.

Con riferimento al gravame avverso il diniego di accesso ai documenti di cui al punto n. 1, si rileva che il ricorrente è titolare di un interesse a conoscere tali documenti e che i medesimi, rivestendo natura regolamentare sono accessibili. Il ricorso avverso il diniego a tali documenti è, pertanto, fondato.

Relativamente alla richiesta di accesso di cui ai punti nn. 3 e 4, si osserva che la medesima ha ad oggetto informazioni il cui accesso non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 241 del 1990. Al riguardo si osserva che l'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241 del 1990, definisce "documento amministrativo" ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni e non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale", e il comma 4 del medesimo art. 22, stabilisce che "non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo".

Pertanto, il ricorso avverso il diniego a tali documenti è respinto.

Relativamente alla richiesta di documenti di cui al punto n. 5 ossia la fattura emessa dal laboratorio di tossicologia forense relativa ai lavori commissionati da parte resistente sul campione n. 2115897, si ritiene che il ricorrente non sussista alcun collegamento tra tale documento e l'interesse vantato dal ricorrente.

Infine, con riguardo all'istanza ai documenti di cui al punto n. 2, questa Commissione chiede all'amministrazione resistente se detiene altri documenti oltre a quelli già dati in copia; con riferimento a tali profili i termini di legge si intendono interrotti fino all'acquisizione della memoria di parte resistente.

PQM

La Commissione, previa riunione dei ricorsi, invita l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Medicina Legale, Laboratorio di Tossicologia Forense a comunicare se detiene i chiesti documenti, ferma restando l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'adempimento di tale incumbente istruttorio. Esaminato il ricorso avverso il provvedimento del 3 gennaio, relativamente ai documenti di cui ai punti nn. a) d) e) lo accoglie, con riferimento ai documenti di cui ai punti n. c), la Commissione invita parte ricorrente a comunicare se detiene altri documenti, oltre quelli già dati in copia, ferma restando l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'adempimento di tale incumbente istruttorio.

PLENUM 1 FEBBRAIO 2011

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 1 lo accoglie; per quanto riguarda i documenti di cui ai punti nn. 3, 4 e 5 lo respinge; relativamente ai documenti di cui al punto n. 2, la Commissione invita parte resistente a comunicare se detiene altri documenti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INAIL

Fatto

..... ha chiesto di potere accedere alla documentazione medica ed ispettiva contenuta nel proprio fascicolo personale ed in possesso dell'amministrazione resistente.

Comunica il ricorrente nel presente gravame, senza tuttavia allegare il provvedimento di parziale diniego, che parte resistente ha concesso l'accesso solo ad una parte dei documenti, ossia al diario medico.

Avverso il parziale diniego, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all' amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4 del d.P.R. n. 184 del 2006, il ricorrente avrebbe dovuto allegare il provvedimento impugnato al fine di fornire alla scrivente Commissione utili elementi di valutazione.

PQM

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4 e comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: e

Contro

Amministrazione resistente: Comune di Lariano

Fatto

I sigg. e, hanno presentato al comune resistente istanza di accesso avente ad oggetto la licenza edilizia n. 20 del 25 marzo 1972, citata nel certificato di agibilità relativo alla pratica di ristrutturazione.

L'amministrazione resistente ha negato il chiesto accesso atteso che il documento in questione è non intestato ai ricorrenti.

Avverso il provvedimento di rigetto, e hanno presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed hanno chiesto di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza sul gravame presentato dai ricorrenti.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Comune di Pomezia

Fatto

....., a seguito della presentazione di un esposto al Comando della Polizia Municipale di Pomezia, il 24 novembre 2010 ha rinnovato l'istanza già presentata il 28 luglio 2005, volta a conoscere l'esito del relativo procedimento, al fine di valutare l'opportunità di difendere in giudizio i propri diritti.

Avverso il silenzio rigetto, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza sul gravame presentato dal ricorrente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Comune di Fabrica di Roma

Fatto

Il sig., quale partecipante al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di istruttore, bandito dal comune resistente, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. scheda anagrafica personale e relativa scheda con la griglia delle risposte;
2. questionario relativo alla preselezione con l'indicazione della corrispondente soluzione;
3. il punteggio attribuito al ricorrente alla prova preselettiva;
4. il punteggio ottenuto dal concorrente ultimo classificato al fine del passaggio alla successiva prova scritta.

Avverso il silenzio rigetto,, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza sul gravame presentato dai ricorrenti.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Questura di Como – Divisione anticrimine

Fatto

Il sig., rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver presentato in data 19 novembre 2010 richiesta di accesso ai documenti del procedimento a conclusione del quale è stata adottata nei confronti dell'istante la misura del D.A.SPO. (divieto di accesso alle manifestazioni sportive). Parte resistente, con nota pervenuta al in data 10 dicembre 2010, negava sostanzialmente l'accesso, comunicando semplicemente che la fase istruttoria del procedimento si era conclusa con conseguente comminazione della misura interdittiva di cui sopra.

Contro tale provvedimento il, per il tramite del suo difensore, ha presentato in data 15 dicembre u.s. ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. Parte resistente, con la memoria difensiva del 18 gennaio scorso, insiste per il rigetto del gravame.

Diritto

Con riferimento al ricorso presentato dal sig., la Commissione osserva quanto segue. In primo luogo l'impugnato provvedimento nulla dice in merito alla sussistenza di eventuali ragioni ostative all'accesso. Invero, limitarsi a comunicare la conclusione della fase istruttoria del procedimento che ha poi portato all'adozione del D.A.SPO., costituisce profilo assolutamente influente in merito a quanto domandato dall'odierno ricorrente; tanto più che è palese la conoscenza della detta chiusura procedimentale avendo il ricorrente impugnato la misura interdittiva comminatagli.

Anche la memoria difensiva, dove parte resistente sostiene che il..... aveva già esercitato l'accesso essendogli stato consentito di visionare i video posti a fondamento del procedimento sanzionatorio a suo carico, appare destituita di giuridico fondamento. Ciò in quanto l'esercizio di quell'accesso non preclude che l'istante presenti altra e più ampia domanda ostensiva, questa volta riferita a tutti i documenti formati e detenuti dall'amministrazione a causa del procedimento stesso. D'altronde, trattandosi di accesso endoprocedimentale, regolato dall'art. 10, l. n. 241/90, nessun dubbio sussiste sulla legittimazione del ricorrente alla conoscenza dei documenti richiesti. Pertanto il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: INPS – Sede di Catania

Fatto

La sig.ra, riferisce di aver presentato in data 1 dicembre 2010 richiesta di maggiorazione della propria pensione sociale. Non avendo ottenuto riscontro a detta istanza, in data 29 gennaio si è rivolta alla scrivente per le determinazioni del caso.

Diritto

Sull'istanza presentata dalla sig.ra..... la Commissione deve dichiararne l'inammissibilità. Al riguardo, invero, si osserva che l'istanza alla quale parte resistente non ha dato riscontro non conteneva alcuna istanza di accesso a documenti amministrativi, trattandosi di invito a provvedere nei sensi della maggiorazione del trattamento pensionistico. Pertanto, pur censurando l'inerzia dell'amministrazione resistente, non vertendosi in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 25 della legge n. 241 del 1990, il gravame è inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

Fatto

Il sig., in data 26 novembre 2010, ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento relativo all'ottenimento della cittadinanza italiana senza ricevere risposta dall'amministrazione nei trenta giorni successivi. Pertanto, in data 12 gennaio 2011, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente, atteso che l'istanza di accesso concerne documentazione relativa allo stesso richiedente e per la quale, nel silenzio dell'amministrazione, non si scorgono motivi idonei ad escludere il diritto di cui agli articoli 22 e ss. della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Emilia Romagna –
Compagnia di Medicina

Fatto

Il sig., maresciallo dei carabinieri in servizio presso la Compagnia di Portomaggiore, con richiesta datata 2 novembre 2010 ha chiesto l'accesso ai propri file log di accesso, ai registri di accesso del pubblico per il periodo maggio 2005 gennaio 2006 e alle denunce ratificate dal collega

Parte resistente, con nota del 3 dicembre successivo, ha negato l'accesso ritenendo i documenti non accessibili in quanto relativi a vicenda giudiziaria in corso.

Contro tale determinazione il ha presentato ricorso in data 14 gennaio 2011 chiedendone l'accoglimento.

Diritto

In via pregiudiziale la Commissione ritiene di dover chiarire il profilo inerente la ricevibilità del ricorso presentato. Ed invero, parte ricorrente non ha fornito indicazioni sulla data di ricevimento della nota impugnata, recante la data del 3 dicembre. Avendo lo stesso ricorrente presentato ricorso alla scrivente in data 14 gennaio, si rende necessario richiedere al di integrare la documentazione allegata al gravame con la prova della data di ricevimento del provvedimento impugnato, non potendosi, in mancanza, decidere nel merito il ricorso.

PQM

La Commissione, invita il ricorrente a produrre la documentazione di cui in motivazione. I termini di legge sono interrotti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione per l'impiego del personale militare dell'aeronautica militare

Fatto

Il sig., ufficiale in servizio dell'aeronautica militare, è stato inserito nell'elenco di militari da assegnare presso enti internazionali all'estero per l'anno 2010 a seguito di segnalazione in tal senso da parte del 3° comando dell'aeronautica di Verona. L'ufficiale odierno ricorrente, pertanto, partecipava al procedimento in questione sottoponendosi anche alle prove tese all'accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese. Successivamente, tuttavia e su richiesta dell'amministrazione resistente, il veniva chiamato a ricoprire l'incarico di cassiere dello Stato maggiore difesa; incarico difficilmente conciliabile con l'assegnazione presso enti internazionali all'estero.

Pertanto, in data 22 settembre, l'odierno ricorrente formulava domanda di accesso agli atti del procedimento in questione, vedendosi opporre un provvedimento di rigetto da parte dell'amministrazione – datato 8 ottobre 2010 – con il quale parte resistente nega la legittimazione dell'istante, ritenendo la domanda ostensiva preordinata ad un controllo generico sull'azione amministrativa. Contro tale determinazione il in data 2 novembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento, mentre parte resistente, con nota del 9 novembre 2010, insiste per il rigetto del gravame. Con decisione resa il 16 novembre 2010, la scrivente ha in parte accolto il gravame e in parte ordinato la notifica ai controinteressati individuabili nel procedimento. Parte resistente, con note del 10, 12, 17, 19 e 24 gennaio u.s. attesta l'avvenuta notifica ai controinteressati,,

Diritto

La Commissione, anche con riguardo ai documenti concernenti l'evocato controinteressato, ritiene che il gravame meriti di trovare accoglimento. Ciò in quanto la sussistenza di interesse qualificato discende direttamente dalla partecipazione del ricorrente al procedimento al cui interno si sono formati i documenti oggetto di domanda ostensiva. Non essendoci, pertanto, ragioni ostative all'esercizio del chiesto accesso, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Avv.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di
Roma

Fatto

L'avv., in data 25 novembre 2011, ha presentato richiesta di accesso al modello 770/2010 per l'anno di imposta 2009 relativo ai redditi della Fintecna Immobiliare S.r.l., avendo necessità del documento domandato in virtù di contenzioso pendente tra l'istante e la predetta società.

Parte resistente, con provvedimento del 27 dicembre 2010 ha negato l'accesso, ritenendo la documentazione ostensibile solo previo ordine del giudice e comunque considerando prevalenti le esigenze di riservatezza della società controinteressata. Contro tale provvedimento l'avv. ha presentato ricorso in data 10 gennaio u.s. chiedendone l'accoglimento. Con memoria del 18 gennaio 2011 parte resistente insiste per il rigetto del gravame.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo alla Fintecna Immobiliare S.r.l. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Lazio – Compagnia Roma
Trionfale, Nucleo operativo

Fatto

La sig.ra riferisce di aver presentato richiesta di accesso al verbale da una pattuglia dei carabinieri intervenuta a causa di un diverbio tra l'istante e la sig.ra la sera del 2 febbraio 2005, adducendo come motivazione "l'uso in giudizio" del verbale stesso.

Parte resistente, con provvedimento del 14 dicembre 2010 ha negato l'accesso ritenendo che competente al rilascio fosse l'autorità giudiziaria. Contro tale determinazione la sig.ra ha presentato in data 7 gennaio u.s. ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. Parte resistente, con la memoria difensiva del 14 gennaio scorso, insiste per il rigetto del gravame.

Diritto

Con riferimento al ricorso presentato dalla sig.ra, la Commissione osserva quanto segue. Soprattutto dall'esame della memoria di cui alle premesse in fatto, si rileva che motivo del diniego opposto e in questa sede impugnato, consiste nella genericità della domanda di accesso, oltre alla presenza nella documentazione di elementi tali da consentire la proposizione di querela per eventuali fattispecie di reato. Osserva, inoltre, parte resistente che l'istante non avrebbe specificato la natura del giudizio all'interno del quale avrebbe avuto intenzione di utilizzare il verbale redatto.

Fermo restando che la legittimazione della ricorrente non è in discussione, per averla implicitamente riconosciuta anche l'amministrazione nella citata memoria difensiva, le argomentazioni svolte sia nel provvedimento di diniego che nella successiva memoria difensiva, appaiono prive di pregio.

Al riguardo si osserva che il documento è stato formato nel 2005 e che non risultano in seguito essere stati avviati procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria. Ciò esclude che il documento dovesse essere richiesto all'autorità giudiziaria. Anche l'argomento svolto nella memoria difensiva e consistente nell'omessa specificazione della natura del giudizio, non rientra tra gli elementi che l'amministrazione deve valutare per arrivare, come nel caso di specie, a negare l'accesso. Per tali motivi il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando generale dei carabinieri – Centro nazionale amministrativo

Fatto

Il sig., in data 4 novembre 2010, ha presentato istanza di accesso a documenti relativi alle modalità di calcolo del proprio trattamento pensionistico e di buonuscita senza ricevere, nonostante due solleciti, risposta dall'amministrazione resistente. Pertanto, in data 3 gennaio 2011, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Parte resistente, con nota difensiva pervenuta alla scrivente in data 24 gennaio u.s. fa riferimento a diverse istanze di accesso presentate dall'odierno ricorrente e rilieva di non detenere la documentazione domandata.

Diritto

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue.

Alla luce delle difese depositate da parte resistente con la memoria di cui alle premesse in fatto si pone un problema di integrazione del contraddittorio. Il Comando dei carabinieri, invero, riferisce nella nota di aver dato seguito, sia pure tardivamente, alla domanda di accesso dell'odierno ricorrente in ossequio al disposto di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 184/06 a tenore del quale la domanda ostensiva rivolta ad amministrazione non competente deve, da quest'ultima, essere inoltrata a quella che viceversa detiene i documenti. Pur non essendo chiaro se, come prevede il citato regolamento, di tale inoltro sia stato notiziato il ricorrente, resta la circostanza che parte resistente non è materialmente in possesso della documentazione richiesta e, sotto tale profilo, il ricorso non può trovare accoglimento nei confronti del Comando generale dei carabinieri.

Considerato che quest'ultimo ha inoltrato la richiesta di accesso alla competente sede dell'INPDAP di Torino in data 4 gennaio u.s. (non essendo, peraltro, noto quando essa sia pervenuta all'amministrazione destinataria), che alla data odierna non è ancora spirato il termine di legge per pronunciarsi sulla stessa e in considerazione dell'indubbia legittimazione del ricorrente, invita il citato istituto previdenziale a fornire chiarimenti sulla vicenda.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita la sede dell'INPDAP di Torino a fornire chiarimenti sul procedimento relativo all'istanza di accesso rimessa dal Comando generale dei Carabinieri con comunicazione del 4 gennaio 2011.

Nelle more del suddetto adempimento i termini di legge sono interrotti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comune di Ugento

Fatto

Il sig., in qualità di responsabile della Regione Puglia del Comitato "Strisce Blu", con tre diverse istanze datate 25 maggio, 28 giugno e 7 settembre 2010, ha chiesto all'ufficio protocollo del Comune di Otranto di poter accedere ad una serie di documenti relativi alle entrate nonché alle modalità di applicazione da parte dell'amministrazione comunale della sosta a pagamento all'interno del territorio comunale. Parte resistente ha chiesto, con nota del 30 agosto 2010, di dettagliare più specificamente la domanda di accesso. Contro tale determinazione, e contro il silenzio formatosi sull'istanza del 7 settembre 2010, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 10 dicembre 2010, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Polizia stradale - Gorizia

Fatto

Il signor, sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 186 c. 2 del Codice della strada a seguito di accertamento etilometrico compiuto dalla polizia stradale di Gorizia, ha chiesto il 5 gennaio 2011 all'Amministrazione epigrafe, per mezzo del suo legale, di accedere agli atti amministrativi compiuti in occasione di tale accertamento.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota dell'11 gennaio 2011 sul presupposto che i documenti chiesti, riferendo a violazione di natura penale e non amministrativa, esulano dall'ambito di applicazione della l. 241/90.

Avverso tale diniego parte ricorrente si è rivolta alla scrivente Commissione perché, esaminati i fatti, assuma le conseguenti determinazioni.

Diritto

La Commissione ritiene il gravame meritevole di accoglimento.

Secondo il costante orientamento di questa Commissione (cfr. parere del 22 settembre 2009, decisione del 14 dicembre 2010), l'invio di documenti all'autorità giudiziaria e/o la presenza di un procedimento penale non vale di per sé a respingere la domanda di accesso, atteso che il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro. Solo in questo caso l'amministrazione potrà legittimamente rifiutare l'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: magg.

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica militare – 50° stormo

Fatto

Il maggiore ha presentato il 5 maggio 2010 al 50° stormo dell'Aeronautica, in cui presta servizio, istanza di accesso ai seguenti documenti:

- atti relativi alla pratica di ammissione a contrarre una ferma volontaria biennale e concessione del relativo premio, riguardanti l'istante;
- atti concernenti la concessione o sospensione del suscritto premio al cap., al mar.llo e al mar.llo
- comunicazioni tra Comando e gli AA.CC. e PERSOMIL sull'argomento;
- al fine di avvalorare la sua tesi sulla disparità di trattamento in sede di conferimento con il Comandante la squadra aerea, nonché per gli altri scopi consentiti dalla legge.

L'istante riferisce di aver ricevuto dall'Amministrazione una nota di diniego datata 30 giugno 2010, sul presupposto della necessità di proteggere la riservatezza dei contro interessati, che avrebbero espresso la loro opposizione all'ostensione documentale.

L'odierno ricorrente ha quindi presentato, il 19 luglio 2010, sempre al 50° stormo dell'Aeronautica militare,

- a) richiesta di accesso agli atti inerenti al procedimento di attribuzione delle somme percepite a titolo di premio ai sensi della legge 365/03, nonché
- b) il rilascio di una dichiarazione contenente i nominativi del personale CSA-TA in FEO allo stormo che, alla data di concessione del primo dei premi su scritti, non era in linea coi parametri definiti da PERSOMIL per l'interpretazione della legge.

La richiesta è stata integrata, il 6 agosto e il 15 settembre 2010, dall'indicazione che i documenti chiesti sarebbero stati utilizzati nell'ambito del ricorso nel frattempo presentato dall'istante al Consiglio di Stato contro la presunta disparità di trattamento nell'attribuzione dei premi di cui alla legge 365/03.

Parte resistente ha negato l'accesso a quanto chiesto il 19 luglio con nota del 25 ottobre 2010, notificata all'istante l'8 dicembre 2010, sul presupposto che la produzione di dichiarazioni valutative non rientra nell'ambito del diritto di accesso, che comunque i documenti chiesti non sono idonei a essere utilizzati in giudizio, non potendosi dimostrare, attraverso essi, la presunta disparità di trattamento, e infine che gli atti richiesti riportano dati personali di terzi.

Avverso il diniego di accesso del 25 ottobre 2010 il maggiore ha presentato il 5 gennaio 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Il 19 gennaio 2011 parte resistente ha trasmesso una memoria confermativa del diniego, precisando inoltre che la carenza di strumentalità fra l'interesse del ricorrente e la documentazione chiesta è dovuta alla circostanza che la domanda tesa a contrarre la ferma biennale e a percepire il premio relativo non è una selezione fra più soggetti ma un procedimento su istanza di parte che riguarda esclusivamente l'istante.

Diritto

La Commissione, in merito all'odierno gravame, ritiene di esprimersi come segue.

Riguardo il documento di cui al punto a) in fatto, il ricorso risulta meritevole di accoglimento: l'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge, in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo*, e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che, ai sensi dell'art. 24 l. 241/90, si frappongano all'accoglimento della richiesta. Il criterio da utilizzare ai fini del riconoscimento della situazione legittimante all'accesso deve individuarsi, in concreto, nella sussistenza di un collegamento tra i documenti oggetto della domanda di accesso e la sfera di interessi del soggetto promotore dell'episodio ostensivo, collegamento dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a dimostrare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile, dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso (cfr. TAR Campania n. 2801/05). Per quanto si riferisce all'odierno gravame, in particolare, questa Commissione ritiene non sia sufficiente il fatto, opposto dall'Amministrazione, che la domanda tesa a contrarre la ferma biennale e a percepire il premio relativo non è una selezione fra più soggetti ma un procedimento su istanza di parte che riguarda esclusivamente l'istante, per dedurre una carenza di strumentalità fra l'interesse del ricorrente e la documentazione chiesta. Infatti trattandosi di un procedimento unitario in cui vengono esaminate più domande analoghe, è evidente che l'interesse dell'accedente attiene non soltanto ad una corretta valutazione della sua posizione in sé considerata ma anche ad una corretta valutazione della sua posizione con riferimento alle altre, al fine di scongiurare una eventuale disparità di trattamento lesiva della sua sfera giuridica.

Va infine aggiunto, riguardo l'obiezione, fatta da parte resistente, che gli atti richiesti riportano dati personali di terzi, che il diritto di accesso è prevalente sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta venga in rilievo per la cura o difesa di interessi giuridici del richiedente, ciò soprattutto quando, al fine di verificare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, occorra provvedere ad un esame comparativo delle varie posizioni da essa valutate.

Riguardo il documento di cui al punto b) in fatto, il ricorso è da rigettare: l'istanza d'accesso che si riferisca al rilascio di dichiarazioni, e quindi ad atti non preesistenti alla domanda, ma suscettibili di formazione solo a seguito di un'apposita attività elaborativa posta in essere dall'Amministrazione intimata, non è conforme alla fattispecie delineata dalla disciplina sull'accesso, dato che, a norma dell'art. 2, c. 2, del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente".

PQM

PLENUM 1 FEBBRAIO 2011

La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso entro trenta giorni.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: C° 2cl. Np

contro

Amministrazione resistente: Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

Fatto

Il C° 2cl. Np il 20 settembre 2010 ha chiesto all'Amministrazione in epigrafe, da cui dipende, copia dell'elenco del personale categoria Np che abbia frequentato assieme a lui il 3° corso 1° Mrs. nonché la graduatoria conclusiva del corso e le sedi di assegnazione precedenti e successive al corso di tale personale, poiché, ritenendo illegittimo il provvedimento per il quale è stato trasferito a seguito del suddetto corso, ha intenzione di impugnarlo innanzi al giudice amministrativo.

Il 10 novembre 2010 il Comando adito ha rigettato l'istanza sul presupposto dell'indeterminatezza di quanto chiesto, il che comporterebbe per l'Amministrazione una elaborazione di dati, e perché, data l'incidenza di quanto chiesto sulla riservatezza di terzi, l'accesso sarebbe possibile solo in presenza di un interesse giuridico dell'istante, nello specifico ritenuto carente.

Avverso tale diniego il è ricorso il 26 novembre 2010 a questa Commissione.

Parte resistente ha trasmesso il 3 dicembre 2010 una memoria confermativa del diniego per quanto già esposto nella nota del 10 novembre 2010 e, inoltre, perché un tale documento non sarebbe a disposizione dell'Amministrazione e perché interessando circa sessanta persone l'accesso comporterebbe una elaborazione di dati personali notevole.

La Commissione, nel plenum del 14 dicembre 2010, ha invitato l'Amministrazione a comunicare quali documenti fra quelli richiesti siano nella sua effettiva disponibilità.

Parte resistente, con nota del 14 gennaio 2011, ha comunicato come non sia nella sua disponibilità nessuno dei documenti, per come richiesti dal ricorrente.

Diritto

La Commissione, non ritenendo sufficiente, per decidere, l'indicazione fornita da parte resistente sull'inesistenza dei documenti per come richiesti nel gravame, ma avendo necessità di conoscere puntualmente quali documenti riguardanti la questione l'Amministrazione detenga, invita il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto a comunicarle se dispone dell'elenco dei partecipanti al sopra scritto 3° corso I/Mrs. e della relativa graduatoria conclusiva, e in caso positivo a trasmetterle tali atti. La Commissione chiede inoltre all'Amministrazione di comunicarle se dagli stati matricolari o da altri documenti dei fascicoli personali risultano le sedi a cui il personale in servizio nel corpo delle Capitanerie di porto è assegnato nel tempo.

PQM

PLENUM 1 FEBBRAIO 2011

La Commissione invita l'Amministrazione a comunicarle quanto richiesto. I termini di legge sono interrotti per l'adempimento dell'incombente istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott.ssa

contro

Amministrazione resistente: Scuola media statale "....." - Modena

Fatto

La dottoressa, docente nella scuola in epigrafe, ritenendo illegittimo il provvedimento del Dirigente scolastico che dispone la sua utilizzazione nella sede decentrata dell'istituto, ha presentato alla scuola, il 21 ottobre 2010, richiesta di accesso al decreto di utilizzazione dell'odierna istante nella sede decentrata, con l'indicazione dei criteri seguiti, e alle eventuali lettere di contestazione dei genitori della classe III B presentate a carico della scrivente nell'anno scolastico 2009/10.

Il 20 dicembre 2010, lamentando la mancata risposta dell'Amministrazione, la dottoressa ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente ha trasmesso il 18 gennaio 2011 una memoria in cui afferma l'inesistenza sia del decreto di utilizzazione che delle lettere di contestazione.

Diritto

Data la dichiarazione di parte resistente, di cui questa Commissione non ha motivo di dubitare, di non detenere i documenti chiesti, e dato che, a norma dell'art. 2, c. 2, del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente", questa Commissione ritiene di dover rigettare l'odierno gravame.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: col. CC aus.

contro

Amministrazione resistente: Comando scuola allievi carabinieri - Torino

Fatto

Il colonnello, al fine di acquisire documenti utili per ricorrere al Capo dello Stato avverso il decreto del Ministero della difesa 11/3/2010 n. 558/C, ha presentato alla Legione carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta" istanza di accesso ai documenti sanitari collegati al soprascritto decreto.

La Legione, con nota del 22 giugno 2010, ha negato al ricorrente l'accesso ai documenti chiesti, in quanto non li ha originati e non li detiene, e lo ha informato che il suo fascicolo sanitario fu trasmesso il 26 novembre 1996 alla Scuola allievi carabinieri di Torino.

Il colonnello si è quindi rivolto, per ottenere i suddetti documenti, alla Scuola allievi carabinieri di Torino, ottenendo quanto chiesto, eccetto, da ultimo, il certificato redatto dal dottor nell'agosto 2004, chiesto dall'istante all'Amministrazione il 23 agosto e il 27 settembre 2010, e che parte resistente, con note del 13 settembre e dell'11 ottobre 2010, ha comunicato al colonnello non esistere.

Avverso tali dinieghi il colonnello ha presentato ricorso, il 31 dicembre 2010, a questa Commissione, chiedendo l'ostensione del certificato suddetto, e chiedendo contestualmente quali siano le benemerienze che hanno portato il dottor ad avere una rapida carriera in congedo.

Memoria di parte resistente del 19 gennaio 2011 ripercorre temporalmente la vicenda e conferma l'inesistenza del documento chiesto dall'istante.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 dispone infatti che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio-rigetto. Nel caso di specie tale termine è decorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Guardia di finanza – Comando Regionale Sicilia

Fatto

Il maresciallo, in servizio nella Guardia di finanza, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento teso a vagliare il suo eventuale trasferimento dalla Sezione operativa navale al Comando provinciale della Guardia di finanza di Palermo, ha chiesto all'Amministrazione, il 4 dicembre 2010, di accedere agli atti del procedimento connesso.

Il 17 dicembre 2010 il Comando regionale Sicilia della Guardia di finanza ha concesso all'istante di accedere a quanto chiesto, ad eccezione dei seguenti documenti:

- a) messaggio n. 541634 della Tenenza di Noto del 24 settembre 2010;
- b) nota n. 641107/12 del Comando regionale Sicilia del 10 novembre 2010;
- c) nota n. 6511213/129 del Reparto operativo aeronavale di Palermo del 15 novembre 2010;
- d) appunto del Comando regionale Sicilia del 18 novembre 2010.

Avverso tale parziale diniego il mar. ha presentato il 12 gennaio 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

L'Amministrazione il 24 gennaio 2011 ha trasmesso a questa Commissione una nota in cui chiarisce aver negato gli atti di cui ai sopra scritti punti a) e c) in quanto, essendo documenti relativi ad attività di carattere ispettivo e investigativo intese a prevenire e reprimere i reati la cui cognizione ricade nella competenza dell'Amministrazione finanziaria, risultano esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 4 del DM 603/96, e di aver negato gli atti di cui ai sopra scritti punti b) e d) in quanto atti interni, e quindi non determinanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale o tali da non comparirvi.

Diritto

La Commissione ritiene di doversi esprimere come segue in merito all'odierno gravame.

Riguardo i documenti di cui ai punti b) e d) in fatto, il ricorso risulta meritevole di accoglimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90, poiché i documenti chiesti, pur non essendo fra quelli direttamente alla base del provvedimento finale, sono evidentemente connessi con la sfera giuridica dell'istante, posto che l'Amministrazione stessa, nella sua nota del 17 dicembre 2010, li identifica fra quelli relativi al procedimento: la qualifica formale di atto interno, infatti, non incide in alcun modo sull'esperibilità del diritto di accesso, essendo anche tali documenti escludibili solamente nell'ipotesi in cui rientrino nelle categorie specifiche per le quali è escluso l'accesso.

Riguardo i documenti di cui ai punti a) e c) in fatto, la Commissione, rilevato che il diniego opposto da parte resistente è basato sulla citata disposizione regolamentare, la quale sottrae all'accesso i documenti relativi ad attività di carattere

ispettivo e investigativo intese a prevenire e reprimere i reati la cui cognizione ricade nella competenza dell'Amministrazione finanziaria, e rilevato come non sia in ogni caso fra i suoi poteri quello di disapplicare disposizioni regolamentari, respinge il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso entro trenta giorni.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: INPS

Fatto

Il signor, avendo ricevuto il 26 luglio 2010 dall'INPS una comunicazione di riduzione dell'importo della sua pensione a seguito delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2007 e 2008, ha richiesto l'11 novembre 2010 all'Amministrazione copia dell'atto amministrativo che ha determinato tale decurtazione.

Non avendo ricevuto in merito alcuna risposta il 20 dicembre 2010 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente, con memoria del 24 gennaio 2011, ha chiarito di non detenere l'atto alla base della rideterminazione dell'importo dell'assegno pensionistico, ovvero il modello reddituale emissione 2009, trasmessogli dal servizio CAF e rimasto nella disponibilità di quest'ultimo. Nello specifico, il superamento del limite di reddito consentito ha determinato la perdita del diritto alla pensione quale cieco civile e il mantenimento della sola indennità speciale a decorrere da gennaio 2009.

Diritto

Data la dichiarazione di parte resistente, di cui questa Commissione non ha motivo di dubitare, di non detenere i documenti chiesti, e dato che, a norma dell'art. 2, c. 2, del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente", questa Commissione ritiene di dover rigettare l'odierno gravame.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sigg. e

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Milano

Fatto

I coniugi e, avendo presentato il 21 marzo 2009 alla Prefettura di Milano istanza per la concessione della cittadinanza italiana alla signora, e non avendo più avuto notizie del procedimento, hanno presentato alla medesima Amministrazione, il 22 e 25 novembre 2010, diffida ad adempiere e contestuale richiesta di accesso agli atti relativi al sopra scritto procedimento.

Parte resistente ha comunicato il 26 novembre 2010, per posta elettronica, che la pratica non è stata ancora trattata, nulla dicendo sulla richiesta ostensiva.

Avverso tale silenzio i coniugi hanno presentato ricorso a questa Commissione, l'11 gennaio 2011, chiedendone l'accoglimento, al fine di conoscere lo stato di avanzamento della pratica, i motivi del ritardo, il numero di protocollo e il nominativo del responsabile del procedimento.

Diritto

La richiesta di mere informazioni, quali lo stato di avanzamento della pratica, i motivi del ritardo, il numero di protocollo e il nominativo del responsabile del procedimento, le quali non abbiano la forma di documento amministrativo, non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto di accesso di cui al Capo V della legge 241/1990, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, c. 4, della legge n. 241/90. Inoltre il diritto di accesso si esercita, ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 5, della legge n. 241/90, nei confronti dei documenti effettivamente detenuti dalla pubblica amministrazione.

Ciò premesso, qualora l'amministrazione resistente abbia adottato atti relativi al procedimento di concessione della cittadinanza, la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in quanto, essendo indubbio che tale procedimento è destinato a incidere nella sfera giuridica dell'istante, la legittimazione del ricorrente all'accesso si fonda sulla natura endoprocedimentale dei documenti chiesti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott.

contro

Amministrazione resistente: UNIRE

Fatto

Il dottor, in qualità di idoneo nella procedura concorsuale per l'assunzione di due specialisti in amministrazione, contabilità, bilancio e sistemi di controllo interno, area C, posizione C3, indetta dall'Unione nazionale incremento razze equine, ha chiesto il 14 dicembre 2010, alla stessa Amministrazione, il rilascio di copia della Determinazione del segretario generale del 28 giugno 2010, riguardante il medesimo concorso e avente come oggetto l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di 10 unità di personale nella posizione C1 e 10 nella posizione C3, nonché di 3 dirigenti di seconda fascia.

Non avendo ricevuto risposta a tale istanza il dottor ha presentato il 21 gennaio 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Riferendo il documento chiesto al concorso a cui l'istante ha partecipato, la legittimazione del ricorrente ad accedervi si fonda sulla natura endoprocedimentale dell'atto richiesto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

Al sig.
c/o
Via
01010 Vejano (VT)

OGGETTO: Quesito riguardante la compravendita della casa ex-IACP in cui vive la madre del Signor

Con riferimento alla questione in oggetto il signor, lamentando una lesione del suo diritto ad acquistare il sopra scritto immobile e lamentando la mancata risposta delle autorità adite negli anni, chiede a questa Commissione a chi debba ricorrere per far valere il proprio diritto.

Al riguardo la Commissione fa presente che non rientra tra le proprie attribuzioni il rilascio di pareri legali estranei alla materia dell'accesso, e che pertanto l'interessato, ove lo ritenga opportuno, dovrà rivolgersi ad un legale di propria fiducia.

Al compartimento di Polizia stradale per le
Marche - sezione di Ascoli Piceno
Via della Repubblica n. 8
63100 Ascoli Piceno

OGGETTO: Quesito in merito ricorso proposto da e deciso dalla
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nel plenum del 14 dicembre
2010.

Con riferimento al ricorso in oggetto, conclusosi con l'invito fatto da questa
Commissione a consentire l'ostensione del documento chiesto, il compartimento di
Polizia stradale per le Marche - sezione di Ascoli Piceno, pur nulla obiettando, ha
ritenuto, prima di consegnare materialmente lo scritto, inviarne copia alla scrivente, per
chiedere conferma di quanto già espresso in sede di decisione del ricorso.

La Commissione, preso atto del documento, conferma quanto già espresso nel
plenum del 14 dicembre 2010.